



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto: Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica.

Codice della proposta: COM (2023) 129 final del 16.03.2023

Codice interistituzionale: 2023/0068 (BUD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Anpal

Premessa: finalità e contesto

Il “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro” (di seguito, FEG) è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare i lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione (a titolo esemplificativo: globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO₂, digitalizzazione o automazione).

Il FEG, quindi, si pone come obiettivo quello di dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. Al riguardo, è opportuno specificare che rientrano nella fattispecie di **lavoratori dipendenti** tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi. Rientrano, invece, nella fattispecie di **lavoratori autonomi** tutti quei soggetti titolari di P. IVA che impiegano meno di 10 lavoratori e la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

In particolare, il FEG cofinanzia l'85% dei costi complessivi dell'intervento oggetto di contributo e può finanziare misure di politica attiva personalizzate per il lavoro, mentre non finanzia misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva e le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

La base giuridica del FEG è il Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1309/2013.

In tale contesto si inserisce la proposta presentata dalla Spagna il 30 novembre 2022 – EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica – con la quale si chiede un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG in relazione alla espulsione dal lavoro di n. 303 dipendenti dell'impresa Alu Ibérica LC S.L. (Alu Ibérica), con sede nella regione di livello NUTS 2 Galizia (ES11), ed operante nel settore economico classificato alla divisione 24 della NACE revisione 2 (Attività metallurgiche).

La Commissione, con la Proposta di Decisione n. COM (2023) 129 final del 16.03.2023, ha sostanzialmente concluso che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/691, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG per la domanda di contributo finanziario presentata dalla Spagna.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La domanda EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica del 30.11.2022 trova il suo fondamento nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/691, secondo cui *“la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata”*.

Pertanto, l'intervento rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In base al principio di sussidiarietà l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Considerato che il FEG si pone obiettivi che, per la loro portata ed i loro effetti, difficilmente gli Stati membri possono raggiungere in maniera efficace, l'intervento rispetta il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, limitandosi a regolare quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso Trattato (cfr. considerando 49 del Reg. 2021/691).

In particolare, la domanda presentata dalla Spagna fa riferimento al caso dell'impresa Alu Ibérica, la quale è entrata in fallimento volontario nel dicembre 2021, dopo che il Tribunale ne aveva accertato lo stato di insolvenza. Il 22 febbraio 2022 il Tribunale di commercio n. 2 di A Coruña ha dichiarato lo scioglimento di Alu Ibérica LC e ha deliberato di avviare la procedura di liquidazione. A seguito di tali eventi sono stati licenziati n. 303 lavoratori.

La chiusura di Alu Ibérica, per le dimensioni dell'azienda, ha provocato ripercussioni significative sul mercato del lavoro e sull'economia della città di A Coruña. Secondo le autorità spagnole, Alu Ibérica generava un fatturato superiore a 130 milioni di EUR, con un impatto economico considerevole sugli attori locali del processo produttivo. Oltre all'impatto economico, la chiusura dell'impresa ha avuto un grosso impatto sui livelli occupazionali atteso che la sua chiusura ha comportato la perdita di 615 posti di lavoro, di cui 303 perdite dirette e 312 perdite nelle imprese dell'indotto, il che rappresenta una perdita pari all'8,2% dei posti di lavoro nel settore manifatturiero.

Il quadro rappresentato si inasprisce se si considera che, secondo le autorità spagnole, il 35% dei 303

lavoratori espulsi dell'impresa Alu Ibérica appartiene alla fascia d'età superiore ai 45 anni, ossia a una fascia di lavoratori considerati svantaggiati nel mercato del lavoro regionale. Infatti, nella provincia di A Coruña il 60 % delle persone in cerca di lavoro iscritte al collocamento appartiene a questa fascia d'età. A tali elementi di criticità va aggiunto che i lavoratori in oggetto non beneficeranno di alcun sostegno al reimpiego finanziato dall'impresa che ha proceduto ai licenziamenti in quanto sottoposta a procedura fallimentare e che avranno bisogno di ulteriore sostegno per superare i problemi legati al mercato del lavoro locale ed alle difficoltà di trovare un nuovo lavoro.

In conclusione, si ritiene che, in considerazione della gravità del caso presentato dalla Spagna e del suo impatto a livello socioeconomico, il principio di sussidiarietà sia ampiamente rispettato.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In considerazione di quanto premesso, la proposta in oggetto rispetta tale principio atteso che gli obiettivi del FEG, per il periodo 2021-2027, sono quelli di dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO₂, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

In considerazione dell'impatto socioeconomico legato alla chiusura dell'impresa Alu Ibérica LC, oggetto della domanda presentata dalla Spagna, si ritiene che l'attuazione delle misure in essa contenute ricopra carattere di urgenza nell'ottica di rispondere tempestivamente alla situazione di emergenza nella quale si trovano i lavoratori in esubero dell'impresa Alu Ibérica LC S.L. (Alu Ibérica).

Non è urgente in relazione alle esigenze dell'Italia, fatto salvo il fatto che analoghe richieste di intervento potranno essere presentate dall'Italia.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'atto legislativo in oggetto è conforme all'interesse nazionale in quanto non prevede svantaggi per il medesimo interesse. Di contro, anche l'Italia potrebbe presentare analoghe proposte di intervento per le quali si auspica l'approvazione in sede di Consiglio da parte degli altri Stati Membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nella proposta di decisione la Commissione europea ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dalla Spagna.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del Regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG. Sulla base delle FAQ pubblicate dalla Ce nel 2021 (in particolare, la FAQ n. 9.5) non possono essere inserite informazioni complementari dopo che sia stata conclusa l'attività di valutazione dei servizi della Ce e adottata una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio di

mobilitazione del FEG. Pertanto, il pacchetto di misure non può essere modificato.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.

Altro

Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni presentate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro al Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28/03/2023.

Anpal è responsabile della gestione e certificazione dei contributi FEG. Svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e cooperazione con le amministrazioni regionali e provinciali.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto: Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica.
Codice della proposta: COM (2023) 129 final del 16.03.2023 Codice interistituzionale: 2023/0068 (BUD) Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Anpal

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM (2023) 129 final del 16.03.2023	Il progetto di atto legislativo: COM (2023) 129 final del 16.03.2023 discende dal Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dalla domanda EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica presentata dalla Spagna.	Natura primaria o secondaria della norma: la Decisione discende dalla Domanda EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica presentata dalla Spagna. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione dell'intervento non coinvolge amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.

Siglato
Il dirigente
Roberto Maria Giordano

Il Segretario Generale
Concetta Ferrari

